



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

PROCEDIMENTO n. [REDACTED] R.G.

Ordinanza sul ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il giudice designato, dott. [REDACTED],

letti gli atti del procedimento sopra indicato pendente tra:

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] alla [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale/partita iva [REDACTED], in persona del legale rappresentante
pro-tempore, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. **Generoso M.T. Iodice**
(codice fiscale [REDACTED]; P.E.C. [REDACTED]) e dall'avv.
Antonio Iodice (codice fiscale [REDACTED]; P.E.C.
[REDACTED]) giusta procura in atti;

RICORRENTE

E

[REDACTED], [REDACTED], residente in [REDACTED] al
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

RESISTENTE – CONTUMACE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del [REDACTED];

OSSERVA

§ 1. Con ricorso depositato in data [REDACTED] la società [REDACTED] premetteva di esercitare dall'anno 1987 attività commerciale nel settore delle macchine per movimento terra, edilizia e industria (in particolare, escavatori, carrelli, macchine industriali e edili di ogni tipo) e di aver avviato dall'anno 2020 un ramo di attività dedicato al noleggio di macchine industriali denominato "[REDACTED]"; deduceva, al riguardo, di aver conseguito in data [REDACTED] presso l'U.I.B.M. la registrazione del marchio figurativo utilizzato per contraddistinguere lo svolgimento dell'attività di noleggio delle macchine industriali e, segnatamente, il marchio "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]" (a seguito di domanda n. [REDACTED] depositata il [REDACTED]) in relazione ai servizi compresi nelle classi 7 e 37; rilevava, inoltre, di aver provveduto alla registrazione presso l'U.I.B.M. anche di ulteriore marchio figurativo "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]" in relazione ai medesimi servizi compresi nelle classi 7 e 37 (a seguito di



seconda delle quali appare opportuno prevedere
successivo alla comunicazione del presente provvedimento al fine di consentire al
resistente di porre in essere le attività necessarie onde conformarsi al provvedimento.

Deve invece rigettarsi la domanda inhibitoria formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 126 C.P.I. e dell'art. 2600 cod. civ. di pubblicazione della presente ordinanza, atteso che – a fronte della situazione complessivamente emergente e del contesto geografico non particolarmente ampio dell'attività posta in essere – i diritti di privativa appaiono essere adeguatamente tutelati già con l'attuazione dell'inibitoria concessa.

§ 6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (con applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità media) e sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come aggiornati con il D.M. n. 147 del 2022), con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo), con riduzione della voce per quella decisoria (stante la minore attività difensiva svolta sul punto a fronte della mancata costituzione di controparte) e con la maggiorazione (nella misura del 15%) per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti ex art. 4, comma 1-bis, del sopra citato D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Letto l'art. 700 c.p.c.

accoglie la domanda e per l'effetto:

inibisce al resistente, in qualsiasi forma e modalità ed anche su *internet*, nella corrispondenza commerciale e sui *social network*, l'uso del segno “” e/o di segni ad esso identici o simili, ivi compreso l'uso degli stessi per contraddistinguere, commercializzare e pubblicizzare i prodotti per i servizi di noleggio per cui è causa e/o qualsivoglia altro uso in relazione a tali servizi (ivi compresa la pubblicizzazione della denominazione sociale “ ”), con rimozione del segno “” dall'insegna e da ogni altro elemento od accessorio utilizzato per promuovere o commercializzare i servizi per cui è causa e con rimozione della pubblicizzazione dell'indirizzo mail ;

fissa una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata nella misura di **euro 500,00** ed una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nella misura di **euro 200,00**, con decorrenza, in tale seconda eventualità, dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.

Letto l'art. 91 c.p.c.



condanna il resistente [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in [REDACTED] [REDACTED] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.

Letto l'art. 93 c.p.c.

dispone l'attribuzione in favore dell'avv. **Generoso M.T. Iodice** e dell'avv. **Antonio Iodice** delle spese sopra liquidate.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 28/1/2026

Il giudice

Dott. [REDACTED]

